



Spett.le

Carrara, 09/01/2023

DF/

## LEGGE DI BILANCIO 2023

In data 29 dicembre 2022 è stato licenziato il testo della Legge di Bilancio 2023.  
Si evidenziano le seguenti novità:

### Crediti di imposta per contrastare i costi dell'energia delle imprese

Sono confermati, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta concessi nel corso del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare dei seguenti crediti che vengono riconosciuti anche per il **1° trimestre 2023**:

#### = credito d'imposta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata:

- ✓ per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%);
- ✓ per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30%);

#### = credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici

- ✓ per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%);
- ✓ per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%).

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, fissando al **31 dicembre 2023** i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

### Aliquote IVA

Nel 2023 l'aliquota IVA si contrae al 10% per i pellet, al 5% per i consumi associati al teleriscaldamento relativi al primo trimestre.

Prorogata al primo trimestre 2023 l'aliquota IVA ridotta al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

### Definizione agevolata avvisi bonari

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

- relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019/2020/2021

- richieste con le comunicazioni di irregolarità o avvisi bonari
- per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data

possono essere definite con il pagamento delle **sanzioni** nella misura del **tre per cento** (in luogo del 10%), senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

La disposizione si applica **anche alle comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso** alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio; le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

### **Regolarizzazione irregolarità formali**

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

### **Ravvedimento speciale**

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di **un diciottesimo** del minimo edittale **delle sanzioni irrogabili** previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.

### **Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro**

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

### **Definizione agevolata atti di accertamento**

È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate: Più in dettaglio sono previste **sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge**, per la definizione relativa a:

- accertamenti con adesione relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023;
- atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento;
- acquiescenza di avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023;
- acquiescenza di atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale.

### **Definizione agevolata liti tributarie**

È possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.

Se vi è soccombenza dell'Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del:

- 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado;
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

### **Conciliazione agevolata liti tributarie**

In alternativa alla definizione agevolata delle liti, è possibile definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50 per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

### **Rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione**

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, è possibile rinunciare in via agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

### **Regolarizzazione dei versamenti**

Si consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi

amministrati dall'Agenzia delle Entrate e, in particolare:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30% delle somme dovute.

### **Rottamazione delle cartelle**

Si ripropone, con alcune novità, la disciplina della definizione agevolata dei **carichi affidati** agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022**.

Il debitore beneficia dell'**abbattimento** delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **sanzioni e interessi**, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Rispetto alla disciplina precedente, viene previsto anche **l'abbattimento dell'aggio** in favore dell'agente della riscossione.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o **anche a rate**, con un tasso di interesse al 2%; le rate sono in **numero massimo di 18**, da corrispondersi con le seguenti modalità:

- la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

### **Regime forfetario**

Si innalza a **85.000 euro la soglia di ricavi e compensi** che consente di applicare l'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

### **Tassa piatta incrementale**

Viene introdotta, **limitatamente all'anno 2023**, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfetario, una tassa piatta al 15% da applicare all'aumento di reddito calcolato rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti.

<p>Più in dettaglio la flat tax incrementale è determinata sulla base dei seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ si applica alla differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il reddito d'impresa/lavoro autonomo determinato nel 2023</li> <li>• il più elevato reddito d'impresa/lavoro autonomo dichiarato negli anni dal 2020 al 2022</li> </ul> </li> <li>▪ tale "differenza" va poi ridotta di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare;</li> <li>▪ la base imponibile su cui applicare la tassa piatta non può in ogni caso essere superiore a € 40.000.</li> </ul>
<b>Regime fiscale delle mance</b>
<p>Sono qualificate come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le c.d. mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.</p>
<b>Tassazione dei premi di risultato</b>
<p>È prevista la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.</p>
<b>Ammortamento imprese commercio al dettaglio</b>
<p>Le imprese che esercitano l'attività del commercio di beni al dettaglio possono dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%.</p> <p>La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività.</p>
<b>IVA acquisto immobili a risparmio energetico</b>
<p>È possibile detrarre dall'IRPEF il 50% dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.</p> <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.</p>
<b>Deduzione operazioni con Stati non cooperativi</b>
<p>Vengono ripristinati alcuni <b>limiti alla deducibilità</b> delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.</p>
<b>Affrancamento utili esteri</b>
<p>I contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data del 1° gennaio 2023, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021.</p>
<b>Plusvalenze su immobili</b>
<p>Si assoggettano a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.</p> <p>Non si considerano:</p>

- i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa
- i beni immobili quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.

### **Assegnazione beni ai soci**

Vengono introdotte alcune **agevolazioni fiscali** temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci, da parte delle società - ivi incluse le c.d. società non operative.

In particolare, a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società non operative) delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro.

Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

### **Estromissione beni ditta individuale**

Le norme sull'estromissione dei beni di imprese individuali - ossia la possibilità di **escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva** - sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, realizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione di quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, questa volta ammessa anche per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

La rideterminazione del valore di acquisto si perfeziona alle seguenti condizioni:

- predisposizione di una perizia di stima, redatta ed asseverata entro la data del 15 novembre 2023 da un professionista abilitato;
- versamento dell'imposta sostitutiva entro la medesima data (o in tre quote annuali).

L'aliquota di imposta è stabilita nel 16%.

### **Limiti per la contabilità semplificata**

Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

### **Pagamenti in contante e mezzi di pagamenti elettronici**

Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a **5.000 euro**.

\* \* \* \* \*

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarVi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI  
Dott. Fabrizio Donnini